

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

DETERMINAZIONE VALORI INDICATIVI DELLE AREE FABBRICABILI

Regolamento per la disciplina della IUC – Titolo 2: (I.M.U.) - Art. 10, comma 3

Ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 3 del Regolamento per la disciplina della I.U.C. – Titolo 2 (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del 02/04/2015 e n. 11 del 28/04/2016, il Consiglio Comunale determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, mediante apposito allegato alla deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote e detrazioni ai fini IMU, i valori indicativi delle aree fabbricabili, aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, a cui fare riferimento qualora non sia risaputo il valore venale in comune commercio in base agli atti negoziali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 08/03/1999 all'oggetto: "ICI – Determinazione valori aree fabbricabili" veniva approvata la relazione scaturita dal concerto fra il Settore Tecnico 1 ed il Settore Tecnico-Amministrativo, relativa alla determinazione del valore delle aree fabbricabili ai soli fini ICI che individuava, nei valori minimi, indicati nella relazione stessa, la cifra cui gli uffici devono far riferimento ai fini dell'esame delle dichiarazioni ICI dei contribuenti, con effetto dal 01/04/1998.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27/03/2008 i valori sono stati rideterminati con adeguamento agli aumenti del prezzo di mercato verificatisi nell'ultimo decennio, con effetto dal 01/01/2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2010 i valori delle aree fabbricabili sono stati rideterminati, con effetto 01/01/2010, con applicazione di aumento medio del 2,5%;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2013 i valori delle aree fabbricabili sono stati rideterminati, con decorrenza 01/01/2012, giusto adeguamento ISTAT a tutto il 31/12/2011;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 03/07/2014 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2014 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 02/04/2015 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2015 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 28/04/2016 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2016 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2017 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29/12/2017 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2018 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 27/12/2018 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2019 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione Aliquote Anno 2022" comprensivo dell'allegato "A" – "Determinazione valori indicativi delle aree fabbricabili";

Con Deliberazione di Consiglio n. 8 del 17/03/2022 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) –

Approvazione Aliquote Anno 2022 - Modifica” comprensivo dell’allegato “A” – “Determinazione valori indicativi delle aree fabbricabili”;

Con Deliberazione di Consiglio n. 53 del 30/12/2022 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquote Anno 2023” comprensivo dell’allegato “A” – “Determinazione valori indicativi delle aree fabbricabili”;

Visto l’art. 10, comma 3, del Regolamento per la disciplina della I.U.C. – Titolo 2 (I.M.U.), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 in data 03/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del 02/04/2015, n. 11 del 28/04/2016, n. 2 del 31/01/2017, n. 1 del 27/02/2018 e n. 1 del 21/02/2019;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/06/2020 di approvazione del Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Tutto ciò premesso, in considerazione della specifica richiesta di mercato e del perdurare della crisi in particolare per il settore dell’edilizia, sia civile che industriale, anche per l’anno 2024 questa Amministrazione, ritiene di mantenere invariati i valori delle aree fabbricabili, ai soli fini I.M.U., così come determinati nell’allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/07/2014, e precisamente:

IMU 2024

TABELLA 1

AREE DESTINATE ALLA RESIDENZA

A) EDILIZIA PRIVATA

1D	(I.T. 0,40 mc/mq)	cessione aree 12,5 mq/ab Valore	€/mq.	60,00
1D	(I.T. 0,40 mc/mq)	cessione aree 0 mq/ab Valore	€/mq.	62,00
1D	(I.T. 0,70 mc/mq)	cessione aree 0 mq/ab Valore	€/mq.	69,00
1F	(I.T. 1,50 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab Valore	€/mq.	48,00
1PE	(I.T. 0,70 mc/mq)	cessione aree 40,0 mq/ab Valore	€/mq.	50,00
1PE*	(I.T. 0,90 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab Valore	€/mq.	42,00

B) EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

1F P.E.E.P.	(I.T. 1,50 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab	Valore	€/mq.	29,00
P.E.E.P. (già 1F)	(I.F. 2,00 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab	Valore	€/mq.	38,00
1PE – P.E.E.P.	(I.T. 0,90 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab	Valore	€/mq.	33,00

TABELLA 2

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI, INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

A) POLO INDUSTRIALE A NORD DELLA FERROVIA

2A	(R.C. 0,50 mq/mq.)	aree a servizi 10% S.F.	Valore	€/mq.	38,00
----	--------------------	-------------------------	--------	-------	-------

B) POLO INDUSTRIALE SVINCOLO AUTOSTRADALE

2A	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.	Valore	€/mq.	38,00
----	-------------------	-------------------------	--------	-------	-------

2A	(R.C.0,40 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.	Valore	€/mq.	36,00
----	------------------	-------------------------	--------	-------	-------

2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.	Valore	€/mq.	42,00
----	-------------------	-------------------------	--------	-------	-------

2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.	Valore	€/mq.	40,00
----	-------------------	-------------------------	--------	-------	-------

C) POLO INDUSTRIALE DIRETTRICI POIRINO E ASTI

2A	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.	Valore	€/mq.	34,00
----	-------------------	-------------------------	--------	-------	-------

2A	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.	Valore	€/mq.	32,00
2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.	Valore	€/mq.	38,00
2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.	Valore	€/mq.	36,00

* PER ULTERIORI AREE INDUSTRIALI CON R.C. INFERIORE A QUELLI CONSIDERATI SI DOVRA' FARE COMUNQUE RIFERIMENTO A QUELLE CON R.C. 0,40 mq/mq.

ALTRE AREE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI

2B	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.	Valore	€/mq.	32,00
2E	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.	Valore	€/mq.	32,00

TABELLA 3

AREE PER IMPIANTI COMMERCIALI

2D	(R.C. 0,40 mq/mq)	Indice Fondiario = 1,00 mc/mq	Valore	€/mq.	46,00
----	-------------------	-------------------------------	---------------	-------	--------------

TABELLA 4

AREE PER STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

6B	(R.C. 0,40 mq/mq)	Indice Fondiario = 1,00 mc/mq	Valore	€/mq.	50,00
----	-------------------	-------------------------------	---------------	-------	--------------

N.B.: Si conferma, per quanto concerne le aree edificabili dei centri abitati della **Frazione Stazione** e della **Frazione Savi** l'abbattimento dei valori di stima sopra riportati rispettivamente del **20% (venti per cento)** e del **30% (trenta per cento)**.